



## LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA DENOMINAZIONE "CALABRIA"

### 1. Riferimento normativo

- Codice di Proprietà Industriale, d'ora in poi CPI, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ed in particolare il comma 1 dell'art. 10 laddove è previsto che "Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione."
- Modifica del CPI con il Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, successivamente convertito con la Legge 28 giugno 2019 n. 58, ed in particolare l'art. 32 titolato *Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi* laddove è previsto ..omissis.. *all'articolo 10, del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:*  
a) *al comma 1, dopo le parole «simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani».*

### 2. Ambito e applicazione delle linee guida per l'autorizzazione all'uso della parola "CALABRIA" per la registrazione di un marchio individuale d'impresa

Ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, successivamente convertito con la Legge 28 giugno 2019 n. 58, modificativo del CPI (D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30) l'utilizzo dei nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani può costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa ove l'autorità competente ne autorizzi la registrazione; ne deriva che, nel caso di specie, **la tutela della denominazione "CALABRIA" spetta esclusivamente alla Regione Calabria la quale può concederne l'uso ai terzi.**

A tal proposito, le presenti Linee guida definiscono i requisiti e le modalità per il rilascio del consenso all'uso della denominazione "CALABRIA" in qualsiasi forma e modalità grafica venga espressa. In ogni caso, il consenso all'uso della denominazione "CALABRIA" potrà essere rilasciato, non in esclusiva, solo come parte aggiuntiva ed in associazione con un marchio d'impresa del soggetto richiedente.

Sono parimenti disciplinati gli obblighi a carico dei soggetti richiedenti.

Qualora l'uso del soggetto richiedente sia foriero di danni all'immagine della Regione Calabria e/o difforme a quanto previsto dalle presenti Linee Guida, spetta alla Regione Calabria la revoca del consenso all'uso.

### 3. Dipartimento regionale competente

La Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali - eserciterà i diritti sulla denominazione nonché sulle funzioni di cui alle presenti Linee guida tramite i propri Uffici



#### 4. Identità della denominazione

Attraverso l'utilizzo della denominazione "CALABRIA" s'intendono valorizzare tutte le qualità "tipiche" del territorio della "CALABRIA": l'uso della denominazione diventa così strumento di valorizzazione e marketing del territorio Calabrese.

#### 5. Requisiti del soggetto richiedente

L'utilizzo della denominazione "CALABRIA" è rilasciato dal Dipartimento allo Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali con decreto del Dirigente pro-tempore del Settore a cui compete istituzionalmente la funzione.

Dell'autorizzazione all'uso ne viene data informativa all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della Direzione Generale Tutela della proprietà industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito UIBM), competente in materia di registrazione di un marchio individuale d'impresa.

La richiesta di consenso all'utilizzo della denominazione "CALABRIA", corredata dalla documentazione di seguito riportata, dovrà pervenire a mezzo pec all'indirizzo di posta: **artigianato.seac@pec.regione.calabria.it**

Nella domanda il soggetto richiedente dovrà specificare quali prodotti o servizi saranno contraddistinti dal marchio individuale d'impresa e in quali territori i prodotti o i servizi verranno commercializzati.

I richiedenti, all'atto della domanda, devono:

- essere imprenditore, persona fisica o giuridica, con sede e stabile organizzazione produttiva nel territorio della Regione Calabria;
- commercializzare prodotti o servizi direttamente collegati col territorio calabrese e che ne rappresentano le qualità, la cultura e l'identità;

e devono possedere i requisiti di onorabilità per come di seguito riportati:

- assenza di sentenza penale definitiva di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna:
  - per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
  - per reati contro la fede pubblica o il patrimonio;
  - alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte, o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, ovvero è intervenuta la riabilitazione;
- assenza di procedura fallimentare in corso, ovvero è intervenuta la riabilitazione ai sensi degli art. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16.03.1942, n.267;
- assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale;
- assenza di contravvenzioni accertate i per violazioni di norme:
  - in materia di lavoro;
  - in materia di previdenza;
  - in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  - non conciliabili in via amministrativa.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti a seconda della forma giuridica dell'impresa:

- dal titolare per l'impresa individuale;



- da tutti i soci per le società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
- da tutti gli amministratori per le società di capitali e le cooperative;
- dagli eventuali pre posti all'esercizio dell'impresa o ad un ramo di essa, gli istitori e i direttori per ogni tipo di impresa.

Per i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 è richiesta inoltre la mancata applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, Capo II del D. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione (art. 67 comma 1 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).

Il soggetto richiedente dovrà allegare alla richiesta la seguente documentazione:

- visura storica della Camera di Commercio con i nomi dei soci e dei soggetti facenti parte degli organi sociali e le relative cariche, aggiornata alla data della richiesta;
- visura nominativa delle cariche ricoperte e/o cessate in altre attività imprenditoriali dell'imprenditore individuale o di tutti gli amministratori se persona giuridica;
- la domanda di marchio individuale d'impresa che intende proporre all' UIBM con le specifiche indicazioni delle classi merceologiche;
- certificazione di qualità rilasciata da apposito ente certificatore riconosciuto;
- copia del presente regolamento firmata in ogni sua pagina per accettazione delle condizioni qui previste.

È onere del richiedente presentare la richiesta completa con le modalità prescritte.

Non verranno prese in considerazione richieste che non siano corredate da tutte le indicazioni necessarie e dei documenti allegati.

L'utilizzo della denominazione "Calabria" potrà essere rilasciato, non in esclusiva, solo come parte aggiuntiva ed in associazione con un marchio d'impresa del soggetto richiedente: il segno individuale del richiedente deve possedere già capacità distintiva in sé.

I soggetti richiedenti dovranno dichiarare esplicitamente di essere pienamente a conoscenza delle presenti Linee guida e accettano tutte le prescrizioni ivi contenute.

## **6. Disamina della richiesta**

Una volta pervenuta la richiesta, il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali, attraverso apposito ufficio valuterà la completezza formale e sostanziale della medesima e avvierà la procedura per verificare se può essere rilasciato il consenso all'uso della parola "Calabria".

L'Ufficio regionale competente valuterà, a suo insindacabile giudizio, se il segno del richiedente al quale intende inserire la denominazione "CALABRIA" possieda in sé sufficiente capacità distintiva in relazione ai prodotti o servizi e sia idoneo a veicolare un'immagine positiva della Calabria.

Tale valutazione sarà operata oltre che al fine di impedire un uso meramente speculativo del segno del richiedente all'immagine della Calabria anche ai fini della successiva registrazione del medesimo segno come marchio presso gli uffici dell'UIBM.

Il termine di conclusione del procedimento è pari a 30 giorni dalla data di avvenuta ricezione dell'istanza.

Eventuali rilievi scaturiti dall'esame delle domande sono comunicati all'interessato, entro i medesimi 30 giorni dalla data di ricezione delle istanze, con l'assegnazione – a pena di decadenza - di un termine per la



risposta di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il consenso all'uso della denominazione "CALABRIA" dev'essere accordato ovvero negato massimo entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della istanza ovvero entro i 15 giorni successivi dalla data di ricezione della richiesta di integrazione documentale.

Qualora l'istruttoria risulti positiva l'Ufficio regionale competente provvede al rilascio del consenso all'uso della denominazione "CALABRIA", non in esclusiva, nel rispetto delle presenti Linee guida, dandone informazione all'UIBM; analoga informativa verrà resa nel caso di diniego.

### **7. Consenso all'uso**

L'utilizzo della denominazione "CALABRIA" è strettamente limitata ai prodotti o servizi indicati nella domanda e nel successivo consenso all'uso ed ha la stessa durata della registrazione di un marchio e potrà essere rinnovato con una nuova istanza del richiedente nel rispetto delle presenti Linee guida.

Con successivo provvedimento saranno assunti eventuali determinazioni sul versamento di una tassa o di un contributo per l'utilizzo della denominazione "CALABRIA".

Il rilascio del consenso all'uso è strettamente personale e non è cedibile a terzi; inoltre il soggetto richiedente non potrà in alcun modo cedere, concedere o sub-licenziare l'uso della parola "CALABRIA" a terzi.

Ogni uso non conforme alle presenti Linee Guida implicherà la perdita del beneficio concesso ed in ogni caso, ove dovessero configurarsi i presupposti, è fatto salvo per la Regione, il diritto di agire legalmente e il diritto al risarcimento del danno, morale e materiale, diretto o indiretto.

### **8. Doveri del soggetto richiedente**

Il soggetto richiedente è obbligato a:

- osservare tutte le prescrizioni contenute nelle presenti Linee guida, firmarle in ogni sua pagina per accettazione delle condizioni ivi previste e allegarle alla domanda;
- utilizzare la denominazione "CALABRIA" esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali ne è stato concesso l'uso;
- non modificare in nessun modo la denominazione "CALABRIA";
- non avanzare ulteriori richieste "simili" di consenso all'uso alla parola "CALABRIA" che possano creare rischio di confusione;
- non porre in essere alcuna azione, positiva od omissiva, che possa in qualche modo, diretto o indiretto, ledere all'immagine della Calabria e dei valori che essa veicola;
- conformarsi a tutte le richieste della Regione integrative e correttive.

### **9. Poteri di controllo e di integrazione documentale**

L'Ufficio competente della Regione vigila nel tempo sull'uso della denominazione "CALABRIA" da parte dei soggetti richiedenti e può acquisire in qualunque momento ogni documentazione ulteriore che sia ritenuta necessaria per l'esercizio di tale funzione, nonché effettuare ispezioni presso le aziende dei soggetti richiedenti.

### **10. Revoca del consenso all'uso**



La Regione potrà revocare il consenso all'uso, a suo insindacabile giudizio, qualora il soggetto richiedente:

- sia inadempiente agli obblighi assunti dalle presenti Linee guida;
- abbia perso i requisiti qui richiesti per il consenso;
- abbia indebitamente utilizzato la denominazione "CALABRIA";
- abbia compiuto un illecito di qualsiasi natura che possa pregiudicare l'immagine della Calabria e,
- in tutti le altre ipotesi in cui la Regione ritenga violato lo scopo dell'uso della denominazione "CALABRIA".

In tal caso, il soggetto autorizzato:

- non ha diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi natura;
- dovrà elidere la denominazione "CALABRIA" dal proprio marchio modificando la registrazione entro quindici giorni dalla contestazione dell'inadempimento e inviandone comunicazione della modifica all'Ufficio regionale competente;
- dovrà eliminare la denominazione "CALABRIA" su tutto il materiale a sua disposizione e cessare la commercializzazione dei medesimi con la denominazione "Calabria"

La revoca del consenso all'uso della denominazione "CALABRIA" viene notificata oltre che al diretto interessato anche all'UIBM.

#### **11. Rinuncia del soggetto autorizzato**

Il soggetto autorizzato può rinunciare in qualsiasi momento dal consenso all'uso della denominazione "CALABRIA", previa comunicazione scritta all'Ufficio regionale competente che ne darà informativa anche all'UIBM per il seguito di competenza.

#### **12. Modifiche delle linee guida**

La Regione ha la facoltà di modificare le presenti Linee guida senza obbligo di comunicazione alcuna ai soggetti autorizzati i quali hanno l'onere di verificare periodicamente le Linee guida pubblicate sul sito della Regione Calabria: <https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento19/>

Le Linee guida in vigore sono quelle pubblicate sul sito della Regione al momento in cui sorge la fattispecie concreta che deve essere applicata ed esaminata ed hanno effetto di pubblicità costitutiva per regolare i rapporti di consenso all'uso in essere.